

AVV. ANNA CILIA  
VIALE TENENTE LENA 45  
RAGUSA

COP. 13

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI RAGUSA**

**Ricorso per opposizione a cartella esattoriale**

**con RECLAMO ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legislativo n. 546/92**

Per: la Sig.ra **Di Grandi Anna**, nata a Ragusa il 19.9.1947, ivi residente in Via Lampedusa ex 414 6, C.F. DGRNNA47P59H163P, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Anna Cilia (CLI NNA 76D52 H163Y) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in viale Tenente Lena n° 45, Ragusa, il quale difensore dichiara di ricevere le proprie comunicazioni al proprio numero di fax 0932651072 o alla pec [anna.cilia@avvragusa.legalmail.it](mailto:anna.cilia@avvragusa.legalmail.it)

**ricorrente**

Contro: Comune di Ragusa, in persona del Sindaco in carica, suo legale rappresentante,

**resistente**

**AVVERSO**

l'avviso di accertamento n. 43 del 30.11.'17, notificato il 13.1.'18 (**doc. 1**), con il quale si pretende il pagamento di complessivi € 942,25 a titolo di ICI (e interessi) concernente l'anno '12 e gli immobili (terreni) indicati nell'allegato "B" dell'avviso stesso, ai punti n° 1 e n° 2, e annotati nel Catasto dei Terreni del Comune di Ragusa al Foglio 259, Particelle 62 e 163, nella qualità di SEMINATIVI IRRIGUI, come da visura che si produce (**doc. 2**).

Tanto a seguito del cambio di destinazione d'uso dei terreni stessi, **da verde agricolo ad aree edificabile, mai comunicato all'odierna ricorrente.**

Il provvedimento è illegittimo, nullo ed inefficace e deve pertanto essere annullato e/o revocato con qualsiasi statuizione per i motivi di seguito esposti.

## **I Decadenza del potere di riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006.**

La ricorrente eccepisce in via preliminare la decadenza del potere del Comune di Ragusa di riscuotere il tributo che si presume dovuto per l'anno '12 **stante la decadenza nella fattispecie verificatasi ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006**, che così dispone: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente.. un apposito avviso motivato. **Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati...**”.

Il provvedimento qui impugnato è il frutto di un accertamento d'ufficio, come espressamente si legge nel frontespizio dell'atto: “ ..si è provveduto **all'accertamento d'ufficio imposta municipale propria '12..**”

Ebbene, tenendo conto del periodo d'imposta, **l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre dell'anno '17**, quinto anno successivo all'anno in cui il tributo doveva (secondo l'ente) essere dichiarato o versato.

La maturata decadenza comporta l'estinzione del preteso credito del Comune secondo i principi generali di cui agli articoli 2964 e segg. del codice civile.

## **II In subordine, carenza di motivazione.**

In via subordinata e nel merito, la ricorrente **eccepisce l'assoluto difetto di motivazione dell'avviso impugnato.**

E' sufficiente al riguardo considerare che, come risulta dall'Allegato "B" dell'avviso, il Comune è pervenuto alla determinazione dell'imposta con la semplice indicazione del valore complessivo di ognuno dei terreni (rispettivamente € 24.115,20 e € 92.275,20) **trascuando qualsivoglia riferimento ai criteri di calcolo stabiliti in materia di ICI dall'art. 5, comma 5, D.l.s. n. 504/92, che recita: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,". ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".**

Non risulta peraltro che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 10.9.'12 citata nell'avviso abbia riguardato anche l'area di cui fanno parte i terreni della ricorrente; in ogni caso, non risulta affatto che la deliberazione stessa **abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, come previsto dal citato art. 5, comma 5, D.l.s. n. 504/92 ( vedi C. n. 15555 del 30/06/2010 e C. 13.3.'15 n. 5068).**

L'atto impugnato, poiché non reca alcuno dei criteri previsti dalla norma, pregiudica gravemente il diritto di difesa della ricorrente e va quindi annullato.

Il vizio di motivazione, con la conseguente impossibilità di verificare la correttezza del procedimento seguito dall'Ufficio circa l'"an" e il "quantum" dell'imposta che si asserisce dovuta per l'anno '10, comporta inevitabilmente la nullità dell'atto impugnato, che apertamente viola il principio imposto in via generale dall'articolo 7, I comma, della legge n. 212/2000 e specificatamente, in tema di ICI, dall'art. 11, comma 2 bis, del D.LGS. n. 504/92 (introdotto dall'art. 6, comma 1, D.l.s n. 3272001) **che**

**analogamente dispone che gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e che se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.**

La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" e il "quantum" (Cass. n. 17762 del 12.12.2002; n. 3549 del 12.03.2002; n. 7284 del 29.05.2001) e di recente Cass. . 12658 del 17/06/2016, di cui si riporta la massima: **“ In tema d'imposta comunale sugli immobili ( ICI), è insufficientemente motivato l' avviso di accertamento mancante di qualsiasi riferimento ai parametri vincolanti e tassativi indicati dall'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992...”.**

Per tutto quanto sopra dedotto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede:

**- In via preliminare**, voglia l'Ufficio accogliere il reclamo presentato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 bis D.lgs. n. 546/92 e, conseguentemente, disporre il totale sgravio delle somme iscritte a ruolo;

**In subordine, in caso di mancato accoglimento del reclamo e, in ogni caso, decorsi i novanta giorni previsti dal comma 9 dello stesso articolo**, voglia la Commissione tributaria adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per i motivi meglio esposti in narrativa, previ gli adempimenti di rito, **dichiarare che il Comune di Ragusa è decaduto dal potere di riscossione del preteso tributo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006; in subordine, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla/illegittima con qualsiasi**

**statuizione l'avviso di accertamento impugnato per assoluto difetto di motivazione; che nessuna imposta è comunque dovuta.**

**Condannare l'Ufficio al pagamento delle spese di giustizia ex art. 15 del d.lgs. n. 546/92.**

**Si chiede, altresì, la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza.**

Salvo ogni altro diritto.

Si producono : 1) avviso di accertamento con attestazione della data di ricezione;

2) visura catastale.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 942,25 pertanto il contributo unificato da versare è di € 30,00.

Ragusa, 05/03/2018

Avv. Anna Cilia



*Avv. Anna Cilia*  
*Viale Tenente Lena n. 45*  
*97100 RAGUSA*  
*Tel. 0932 651072*

## PROCURA

Il sottoscritto Sig.ra DIGRANDI Anna, nata a Ragusa il 19.09.1947, ivi residente in Via Lampedusa n. 6, C.F. DGRNNA47P59H163P, con il presente atto nomina **l'avv. Anna Cilia** come difensore di fiducia nel procedimento di opposizione all'avviso di accertamento emesso dal Comune di Ragusa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, in ogni sua fase, stato e grado, ivi compresa l'eventuale fase di opposizione e di esecuzione, eleggendo domicilio presso lo studio del predetto avvocato in Viale Tenente Lena n. 45, Ragusa. Conferisce al nominato procuratore ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare, transigere, proporre domande riconvenzionali, nominare sostituti e farsi sostituire, chiamare in causa terzi.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003.


Ragusa, 19/01/17

Sig.ra DIGRANDI Anna



Vera la firma

Avv. Anna Cilia



RELATO DI NOTIFICAZIONE

Intende come un atto, in quanto scritto ufficiale giudiziario  
presso l'OFFICIO UNICO per le notifiche del Tribunale di  
Ragusa, dicevano di essere notificato e questo atto,  
non volere ad ogni effetto di legge e:

COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco suo legale  
rappresentante per sempre, con sede in Corso (Tel. 0932)  
Ragusa, di e sensi di

A MANI DEL FUNZIONARIO IVI ADDETTO

*D. Benedetto Mone'*  
INCARICATO DI RICEVERE GLI ATTI

06/03/18

BRUNO SANTOSPAGNUOLO  
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3  
U.N.E.P. TRIBUNALE DI RAGUSA

CONTRIBUTO SPECIFICO

Il sottoscritto, in esecuzione dell'incarico conferitogli dal Tribunale di [ ] in data [ ] ha provveduto a [ ] e a [ ]

per il quale ha sostenuto le spese di [ ] e di [ ] per un importo complessivo di [ ]

che si è impegnato a rimborsare al Tribunale di [ ] in [ ]

Il presente contributo è dovuto in ragione della [ ] e della [ ]

**SPECIFICA**

N. 3768 A

Diritti	€	_____
Trasf. km	€	_____
Trasf. Dep.	€	_____
TOTO. Trasf.	€	_____
10% Trasf.	€	_____
PCG/TA	€	_____
Copia trascr./conf.	€	_____

TOTALE 5,00

05/11/2018  
L'Ufficiale Giudiziario

*[Handwritten signature]*